## STATUTO DELLA "INSIEME COOPERATIVA SOCIALE"

#### Art. 1 - DENOMINAZIONE

La Società regolata dal presente Statuto é una Società Cooperativa Sociale ai sensi della legge 381/91, ed ha denominazione: "INSIEME - Cooperativa sociale ".

## Art. 2 - SEDE

La Società cooperativa ha sede nel Comune di Verona. Potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie e rappresentanze anche altrove.

## Art. 3 - DURATA

La Societá ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrá essere prorogata o sciolta anticipatamente a norma di legge.

#### Art. 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La Societá cooperativa ha per scopo l'interesse generale della comunitá alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia:

- a) attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e dell'art. 2, lett. a) della legge regionale del Veneto 23/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale del Veneto 23/2006 e di lavoratori svantaggiati, di cui all'art.2 comma 18 del Regolamento CE n° 800/2008 e loro successive integrazioni o modificazioni. Inoltre la Cooperativa ha quale scopo farsi garante di prestazioni e servizi a tutti i cittadini e imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo, in particolari aree di prestazione quali l'informazione e l'accesso al sistema dei servizi al lavoro delle Regioni, la mediazione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con formazione professionale e misure di accompagnamento al lavoro con progetti individuali.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

#### Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi i seguenti servizi alla persona (come definiti dalla LR 23/2006 e delibere applicative)

In particolare potrà svolgere:

- a) servizi cooperative tipo A (art.1 lett. a l.n.381/91)
- 1) Realizzare, gestire centri di servizi residenziali ed aperti per persone non autosufficienti ed autosufficienti, a titolo esplicativo case di riposo, RSA, Istituti per disabili, centri residenziali per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeutiche.
- 2) Realizzare e gestire centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali a titolo esemplificativo scuole di ogni ordine e grado compreso gli asili nido, in tutte le loro fasi gestionali;
- 3) Promuovere la formazione del volontariato sociale coordinandone su richiesta l'attività, a titolo esemplificativo gestire l'attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative sociali.
- 4) La Prevenzione e la risoluzione di problematiche di disagio minorile, la presa in carico di minori e bambini con disturbi psicopatologici e neuropsichiatrici, della personalità e della condotta. Gli stessi possono provenire da aree sociali marginali, da nuclei familiari altamente conflittuali, o da esperienze pregresse difficili e deprivanti, o presentare difficoltà evolutive nonostante il nucleo familiare sia socialmente adatto.
- 5)La Cooperativa si propone inoltre come Ente che opera altresì nell'ambito della Salute Mentale dell'adulto, realizzando anche servizi alla persona, o strutture residenziali, per la cura e la prevenzione dei disturbi psichici, e psichiatrici nell'adulto, per la riabilitazione dei soggetti affetti da suddette patologie, e il loro reinserimento nella società, e la protezione degli stessi soggetti fragili.
- 6) servizi a minori
- a) asili nido, scuole materne, nonché scuole di ogni ordine e grado;
- b) baby sitter;
- c) attività di animazione socio-culturale e del tempo libero;
- d) attività di inserimento sociale di bambini portatori di Handicap;
- e) attività di sostegno e recupero scolastico;
- f) attività psicomotorie;
- g) attività di scuola estiva.

Potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

In collegamento funzionale con le attività di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo:

b) servizi cooperative tipo B (art.1 lett. b l.n.381/91)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1. lavoro volto alla progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;
- 2. produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili;
- 3. facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;
- 4. lavori di assemblaggio relativi a prodotti di carpenteria, falegnameria, materiale elettronico, etc.;
- 5. lavanderia, stireria, pulitura a secco;
- 6. gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo;
- 7. gestione di parcheggi;
- 8. gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;
- 9. attività riferibili a pulizie in generale di tipo sia civile che industriale;
- 10. lavori inerenti la sanificazione, la disinfestazione e la derattizzazione di ambienti sia civili che industriali;
- 11. attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, compresa la gestione di isole ecologiche;
- 12. attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa;
- 13. lavori di ripristino e bonifica ambientale;
- 14. lavori edili e di manutenzione agli immobili;
- 15. svolgere ed esercitare attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere;
- 16. istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 17. svolgere attività agricola su terreni in proprietà e/o affitto, comprese le attività connesse con l'agriturismo, la conduzione di serre, l'ortofloravivaismo;
- 18. attività di formazione e consulenza relativa;
- 19. attività di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;
- 20. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 21. attività di promozione e rivendicazione dell'impiego, dell'istruzione delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006.

Inoltre la Cooperativa si propone di offrire servizi al lavoro in conformità con il DGR 2238/2011 e in particolare può garantire ai cittadini:

- 1. Informazioni sui servizi disponibili e sulle modalità di accesso
- 2. Informazioni e invio di queste ad altri servizi territoriali
- 3. Informazioni sul mercato del lavoro e opportunità occupazionali
- 4. Raccolta e diffusione curriculum vitae
- 5. Ricerca e segnalazione delle vacancie
- 6. Preselezione, verifica e disponibilità e gestione del contatto
- 7. Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro
- 8. Consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento e reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso
- 9. Accesso a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo di natura orientativa, formativa e professionalizzante.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività professionali protette di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e sue modifiche successive e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

## Art. 6 - SOCI COOPERATORI

Possono essere soci tutti coloro che prestano attivitá lavorativa nella e/o per la cooperativa.

Possono altresí essere soci:

- a) le persone fisiche che svolgano attivitá di volontariato gratuito nell'ambito o a favore della cooperativa in base a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 N. 381;
- b) gli enti e le associazioni anche non riconosciuti che abbiano scopi o oggetto sociale analogo od affine a quello della cooperativa.

#### Art. 6 Bis - SOCI SPECIALI

E' prevista una speciale categoria di Soci, ex art. 2527, comma 3, c.c., in funzione della loro effettiva capacità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali con la loro attitudine formativa o del loro inserimento alle attività dell'impresa.

I diritti e gli obblighi di queste particolari categorie di Soci sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale non possono essere iscritti più di un terzo del totale dei Soci.

La durata d'appartenenza del Socio alla categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e, comunque, il periodo massimo di iscrizione in tale categoria speciale, non può superare i cinque anni.

Qualora il Socio Speciale intenda essere ammesso e godere dei diritti che spettano ai Soci, dovrà presentare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, apposita domanda all'organo amministrativo che verificherà la sussistenza dei requisiti.

I Soci iscritti nella speciale categoria hanno diritto a partecipare alle sole Assemblee Ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e partecipano al voto limitatamente all'approvazione dello stesso.

Gli stessi non hanno diritto:

- di rappresentare altri Soci;
- di essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa;

di godere della disciplina prevista dagli articoli 2422 e 2545 bis c.c.;

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi.

Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio Speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente Statuto, anche:

- a) l'inosservanza ai doveri inerenti alla formazione;
- b) il venire meno delle condizioni economiche, organizzative e finanziarie del suo inserimento nell'impresa:
  - c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente al periodo di prova in oggetto.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio speciale potrà essere escluso dalla Cooperativa anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

#### Art. 7 - SOCI SOVVENTORI

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori a norma dell'art. 4 della legge N. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

#### Art. 8 - AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrá:

- a) presentare per iscritto al Consiglio di Amm.ne la domanda di ammissione, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale;
- b) sottoscrivere almeno una quota sociale, versare, entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione determinata dagli amministratori anno per anno sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo esercizio approvato;
- c) dichiarare di accettare tutte le norme dello Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi collegiali;
- d) prendere atto che il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare per iscritto alla Società il cambiamento del proprio domicilio.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti per l'ammissione a socio ordinario. I soci sovventori devono esplicitare altresí nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella societá prima del quale non é ammesso il recesso.

Sulla domanda di ammissione decide il Cons. di Amm.ne secondo criteri non discriminatori e coerenti con gli scopi della Società.

Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione essere portatori di minorazioni fisiche o "handicaps".

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, secondo quanto stabilito dall'art. 2528 C.C.

# Art. 9 - CESSAZIONE DI RAPPORTO

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione o morte.

## Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Il recesso del socio oltre che nei casi previsti dalla legge, art. 2532 del C.C., puó avvenire per iscritto, quando ha perduto i requisiti per l'ammissione, e quando ritenga di non poter partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Cons. di Amm.ne constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge del presente Statuto, ne legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Societá.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### Art. 11 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio oltre che nei casi previsti dalla legge, art. 2532 del C.C., puó dall'Organo amministrativo, essere escluso il socio che:

- a) in qualche modo danneggia moralmente e materialmente la Societá;
- b) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi Sociali competenti;
- c) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Societá.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione potrá avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio sia inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

## Art. 12 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiamo i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° del C.C. .

#### Art. 13 - LIQUIDAZIONE DEL SOCIO E RESPONSABILITÀ DELL'EX SOCIO

Ai soci receduti, esclusi o decaduti, agli eredi dei soci defunti verrá rimborsata la quota sociale, ma non l'eventuale somma versata a titolo di tassa di ammissione che confluirà alle riserve.

La responsabilitá del socio uscente e degli eredi del socio defunto per il pagamento dei conferimenti non versati alla coop. o verso terzi nei limiti della responsabilitá sussidiaria per le obbligazioni assunte dalla coop., sussistono per un anno dal giorno in cui si é verificato l'evento della cessazione della qualitá di socio.

## Art. 14 - QUOTE SOCIALI

Le quote sono nominative ed indivisibili e non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Cons. di Amm.ne.

## Art. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale é costituito:

- a) dal capitale sociale, che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore nominale e non inferiore a euro venticinque virgola ottantadue (25,82), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote di avanzi di gestione di cui all'art. 16 e con le quote sociali eventualmente non versate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
- e) da qualsiasi tipo di contributi, liberalitá e elargizioni pubbliche e/o private che pervenissero alla Cooperativa;
- f) dal capitale sociale costituito dai soci sovventori che é variabile ed é formato da un numero variabile di quote il cui valore verrá determinato da apposito regolamento da predisporre dal Cons. di Amm.ne e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

## Art. 16 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il trentuno Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Cons. di Amm.ne provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno cosi destinati:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una percentuale stabilita all'art.11 della legge del 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima del tasso dell'interesse legale commisurato sul capitale effettivamente;
- d) una parte alla rivalutazione delle quote nei limiti e con le modalitá previste dall'art. 7 della Legge N. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modificazioni e integrazioni;
- e) l'eventuale rimanenza di utile sará destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dal Cons. di Amm.ne, quando ne sia da questa delegato ai sensi dell'art. 2536 C.C. .

L'Assemblea puó deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalitá degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte in ogni caso le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori né durante l'esistenza della societá né all'atto dello scioglimento e liquidazione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.

## Art. 17 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (qualora nominato dall'Assemblea dei soci).

#### Art. 18 - ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; la loro convocazione é deliberata dal Cons. di Amm.ne, ed effettuata mediante lettera raccomandata, anche a mano, telefax e posta elettronica a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso suddetto potrá essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che potrá essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

#### Art. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- 1) approva il bilancio;
- 2) approva il regolamento e le sue modificazioni;
- 3) procede alla nomina (alle rispettive scadenze) degli amministratori, ed eventualmente dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- delibera sull'eventuale responsabilitá degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori indicati sull'ordine del giorno;
- 6) approva i programmi ed i criteri generali per gli investimenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Cons. di Amm.ne lo creda necessario.

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 2364 C.c. il termine è di centottanta (180) giorni.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo venti giorni dalla data della richiesta.

## Art. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea é straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall'art. 2365 del C.C.

Il verbale dell'assemblea straordinaria verrà redatto da un notaio.

#### Art. 21 - COSTITUZIONE

L'Assemblea é costituita dai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta. Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della quota posseduta.

All'assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i soci sovventori. La determinazione dei voti ad essi spettanti e le modalità di espressione degli stessi saranno stabilite in apposito regolamento predisposto dal Cons. di Amm.ne e da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

## Art. 22 - QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita quando siano presenti la metá piú uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti proposti all'ordine del giorno, salvo che per il Regolamento la cui approvazione e le eventuali modifiche devono ottenere, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti di tutti i soci iscritti. Anche l'Assemblea straordinaria delibera in seconda adunanza col voto favorevole di più del terzo dei soci iscritti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della Societá, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.

Nei casi di cambiamento dell'oggetto, di trasformazione o di fusione, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Societá; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

# Art. 23 - MODALITÁ DI VOTO E DELEGHE DI VOTO

Le modalitá delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovranno in ogni caso permettere l'individuazione del votante ai sensi dell'art. 2375 del C.C. . Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltá di farsi rappresentare soltanto da altri soci (purché non amministratori, né sindaci) mediante delega sottoscritta: ciascun socio puó rappresentare massimo un socio.

## Art. 24 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é presieduta dal Presidente della Societá o, in caso di impedimento dal Vicepresidente. La nomina del Segretario é fatta su designazione dell'Assemblea, a norma del comma 1 dell'art. 2371 C.C. . La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle ordinanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### Art. 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Cons. di Amm.ne é composto da un numero di membri da cinque a nove, eletti dall'Assemblea che fisserá il numero dei membri.

I membri del Cons. di Amm.ne durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono sempre essere rieletti e sono dispensati dal prestare cauzione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del C.C. .

Gli aministratori non hanno diritto a retribuzione né a medaglie di presenza.

#### Art. 26 - PRESIDENZA

Il Cons. di Amm.ne elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e può nominare un segretario anche estraneo al Consiglio (in questo caso, senza diritto di voto). Il Presidente del Cons. di Amm.ne é anche Presidente della Societá.

#### Art. 27 - CONVOCAZIONE

Il Cons. di Amm.ne é convocato dal Presidente con avviso scritto (compresi telefax e posta elettronica) da spedirsi almeno sette giorni (tre giorni nei casi di urgenza) prima dell'adunanza a ciascuno dei consiglieri e ai sindaci effettivi (se nominati), ogni qualvolta vi sia materia da deliberare e quando ne sia fatta domanda almeno da un terzo dei consiglieri.

# Art. 28 - COSTITUZIONE

Le riunioni del Cons. di Amm.ne sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

## Art. 29 - POTERI

Il Cons. di Amm.ne é investito dei piú ampi poteri per la gestione della Societá. Esso puó deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta tra l'altro al Cons. di Amm.ne:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni successivamente da approvare dall'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4 del presente Statuto, da ratificare in Assemblea entro trenta giorni;
- g) conferire procure, sia generali che speciali;
- h) provvedere a modifiche statutarie in recepimento di adeguamenti normativi;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

#### Art. 30 - RAPPRESENTANZA

Spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente:

- a) la rappresentanza e la firma sociale;
- b) il conferimento di procura e deleghe agli amministratori e dipendenti della Cooperativa per il compimento di atti deliberati dal Cons. di Amm.ne ed altresi il conferimento e la revoca della rappresentanza, della firma nei limiti della propria competenza ai dipendenti della Cooperativa mediante procura generale o speciale;
- c) la riscossione, da pubbliche amministrazioni e da privati, di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

## Art. 31 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del C.C. Il collegio sindacale potrà inoltre essere nominato per volontà dell'assemblea.

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili del Ministero di Grazia e Giustizia nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Collegio sindacale se nominato, esercita anche il controllo contabile.

# Art. 32 - REGOLAMENTO INTERNO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, in modo specifico quelli sociali e lavorativi così come richiesto dalla legge 142/2001 determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'assemblea. con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

## Art. 33 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 comma 5 della legge N. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

# Art. 34 - PRINCIPI DI MUTUALITÁ, INDIVISIBILITÁ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2514 C.c., e devono essere inderogabilmente osservati:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Art. 35 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI° del C.C. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma del secondo comma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato Pier Carlo Ugolini - Paolo Carbone, notaio.